

NORMATIVA

PARLIAMO DI SCIOPERO

a cura di Grazia Perrone da Scuola&Scuola, 10/10/2003

L'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego è stato a lungo posto in dubbio. La soluzione del problema venne dalla sentenza n. 222 del 3 agosto 1976: lo sciopero non è ammissibile quando **compromette** funzioni e servizi pubblici essenziali, ma ciò non comporta che lo sciopero debba essere totalmente escluso, perché è sempre possibile ridurre i servizi erogati in modo da assicurare il minimo di efficienza necessaria per evitare la momentanea sospensione di preminenti interessi pubblici. Il Consiglio di Stato sez II - come chiarito nell'Ad. 27.1.1982 - trasmesso con nota Circolare n. 389 del 23.11.1982 - non ha ritenuto il servizio scolastico uno di quei servizi pubblici essenziali che possa essere pregiudicato con uno sciopero. L'Alta Corte infatti premettendo che il diritto all'istruzione sancito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione è essenziale per quanto attiene la continuità didattica rileva, tuttavia, che non è (...) "tale da non tollerare sospensioni relativamente contenute nel tempo, come sono quelle che derivano, normalmente, dagli scioperi del personale della scuola le cui conseguenze negative ben possono essere assorbite nel corso di un anno scolastico (...)". L'importante è assicurarsi che vi sia stato un idoneo e tempestivo preavviso alle famiglie unitamente alla presenza di personale che - pur astenendosi dall'attività didattica - assicuri la mera vigilanza nei limiti dell'indispensabile. In relazione allo sciopero nei servizi pubblici il legislatore ha inteso considerare come servizi essenziali quelli intimamente connessi all'esercizio da parte dell'utenza dei diritti fondamentali dell'uomo, cioè quelli attinenti alla vita, alla libertà e all'uguaglianza. La legge 146/90 con riferimento allo sciopero nei servizi pubblici essenziali indica tre ordini di limiti:

- l'obbligo del preavviso,
- l'indicazione della durata,
- l'osservanza delle misure dirette a consentire le prestazioni minime indispensabili.

Il preavviso e la determinazione della durata consentono all'Amministrazione di predisporre le misure necessarie per l'organizzazione delle prestazioni indispensabili (o per favorire tentativi di composizione/conciliazione dei conflitti) e all'utente la possibilità di organizzarsi in vista dello sciopero, di utilizzare eventuali servizi alternativi. Sono gli utenti - in ultima analisi - a subire il danno più grave dallo sciopero nei servizi pubblici. La "ratio" della norma è quello di "imbrigliare" il diritto di sciopero - anche per mezzo della negoziazione nei contratti collettivi di comparto - all'interno di una sequenza di limiti giuridici e contrattuali. Con le attuali norme il diritto di sciopero nella scuola deve essere esercitato:

- nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione dei servizi indispensabili;
- con la concessione all'utenza di un congruo periodo di preavviso;
- limitatamente alla durata determinata e comunicata,
- col divieto assoluto allo sciopero ... "selvaggio".

Nei contratti collettivi di lavoro (nonché negli accordi quadro per il pubblico impiego) devono perciò essere previste, in relazione alla sospensione del servizio, le prestazioni indispensabili che debbono essere rese, le modalità o le procedure di erogazione, le altre misure atte a consentire l'attuazione delle limitazioni imposte dalla legge. Nel comparto scuola tale regolamentazione è stata formulata nell'Accordo Integrativo nazionale firmato dal Ministero P.I. e Sindacati della Scuola ("quelli" soliti) il giorno **8 ottobre 1999**. Dal primo gennaio 2001 spetta alla RSU di istituto l'onere giuridico e contrattuale della stipula di accordi integrativi di istituto finalizzati a garantire i servizi minimi indispensabili in caso di sciopero.

Il legislatore (e le parti sociali) non si è limitato alla "rimodulazione" negoziale dello sciopero (nell'ambito dei contratti di comparto), ma ha predisposto pure meccanismi di regolamentazione autoritativa in mancanza di autodisciplina, nonché le norme rivolte a vincolare l'autonomia collettiva (ovvero le OOSS) [a una soglia minima di tutela dell'utenza](#). Quando è proclamato lo sciopero anche i lavoratori sono tenuti a garantire le prestazioni indispensabili, [pure in assenza dell'accordo collettivo o integrativo di istituto](#) poiché sono obbligati ad attenersi alle direttive del datore di lavoro (ovvero del dirigente scolastico) in conformità alle proposte della commissione di Garanzia.

Alla commissione di Garanzia dell'attuazione della legge 146/90 è affidata la valutazione dell'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona. In particolare, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, la commissione valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole al fine dell'applicazione delle previste sanzioni.

Le sanzioni possono riguardare le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero, in violazione delle disposizioni normative o della disciplina del contratto di comparto, ma possono essere anche applicate ai dipendenti che si astengono dal servizio nonostante sia stata rilevata l'illegittimità dello sciopero.